REGOLAMENTO (CEE) N. 839/83 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1983

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2456/82 che stabilisce per la campagna viticola 1982/1983 le disposizioni relative alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 [2], in particolare l'articolo 40, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2456/82 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2982/82 [5], ha fissato i criteri per la determinazione dei quantitativi totali normalmente vinificati che sono esclusi dall'obbligo di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 per quanto riguarda i vini ottenuti da varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate alla produzione di uve secche ; che la produzione totale di tali vini nelle varie unità amministrative è inferiore, per la campagna 1982/1983, ai quantitativi normalmente vinificati ; che, stando così le cose, è opportuno, per evitare oneri amministrativi ingiustificati e tenuto conto delle difficoltà incontrate in occasione della prima applicazione della misura, prevedere un sistema semplificato per il calcolo dei quantitativi di vino da distillare ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2456/82 il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente :

« Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, secondo trattino, ed in deroga al paragrafo 3, il quantitativo da consegnare alla distillazione è uguale, per ettaro, al quantitativo totale eccedente il quantitativo normalmente vinificato, per l'insieme delle unità amministrative interessate, diviso per il numero di ettari vigneto delle varietà in questione in tali unità amministrative ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 262 del 10. 9. 1982, pag. 11.
[5] GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 11.